



REGOLAMENTO DIDATTICO

Scuola di Specializzazione	CHIRURGIA GENERALE
Area	Chirurgica
Classe	Chirurgie generali

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE, afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare MED/18 CHIRURGIA GENERALE.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea.

Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica e dalla normativa vigente in materia.

Le strutture di sede della Scuola sono:

- l'Unità Operativa di Chirurgia generale A – Policlinico “G.B. Rossi” - Azienda Ospedaliera di Verona;
- l'Unità Operativa di Chirurgia generale B – Policlinico “G.B. Rossi” - Azienda Ospedaliera di Verona;
- la Prima Chirurgia Clinicizzata – Ospedale Civile Maggiore - Azienda Ospedaliera di Verona;

Art. 4 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 3 specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 382/1980.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242.

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

Il corpo docente della Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.



Art. 6 -Obiettivi Formativi

La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE afferisce all'area Chirurgica, Classe delle Chirurgie generali e si articola in 6 anni di corso.

Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione deve acquisire 360 CFU complessivi.

Scopo della Scuola è quello di formare uno specialista in Chirurgia Generale che abbia maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale; che abbia, inoltre, specifica competenza nella chirurgia d'urgenza, pronto soccorso e del trauma, nella chirurgia dell'apparato digerente tradizionale, endoscopica e mini-invasiva, della endocrinochirurgia, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti d'organo.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 1 agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

La progressione delle competenze e la loro valutazione, rappresentano un processo continuo nella formazione dello specialista in chirurgia generale cui contribuiscono l'articolazione del piano formativo, con le offerte formative della Scuola ed una valutazione continua pertinente agli obiettivi della scuola sia del sapere che del saper fare.

Nella determinazione del processo formativo l'obiettivo è quello di formare uno specialista in chirurgia che abbia un'approfondita conoscenza di base e la relativa esperienza pratica per una valutazione clinica complessiva della malattia e del paziente sulla scorta delle conoscenze di patologie cliniche, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica e diagnostica strumentale e per immagini e per l'indicazione al tipo di trattamento medico o chirurgico più efficace in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo paziente. Lo specialista dovrà essere in grado di scegliere le soluzioni chirurgiche ritenute più idonee nel trattamento della malattia chirurgica sia sotto il profilo delle indicazioni che tecnico, con l'esperienza necessaria per diagnosticare e trattare chirurgicamente le patologie di competenza specialistica di più frequente riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità di un trattamento in urgenza e avere le conoscenze adeguate per affrontare le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio e dei controlli a distanza.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai Settori Scientifico Disciplinari.

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 330 CFU;



- b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell'Ambito specifico della Scuola;
- c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
- e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali utili al conseguimento del titolo sono indicati nell'ordinamento didattico. L'ordinamento didattico e il relativo piano didattico con il quadro dettagliato delle attività formative, redatti ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e del D.M. 1 agosto 2005 e successive integrazioni e modificazioni sono riportati in appositi allegati facenti parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 - Programmazione didattica

Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessari per la sua completa e armonica formazione.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

L'organizzazione didattica della Scuola è quella di un percorso a ciclo continuo, quindi senza una suddivisione dei contenuti di insegnamento/apprendimento formale per anno. E' tuttavia prevista una programmazione nei sei anni di corso per l'acquisizione di abilità specifiche e tecniche pertinenti allo specialista in Chirurgia generale. Per tutta la durata della Scuola i medici in formazione sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Le attività didattiche della Scuola si articolano in:

- Lezioni ex-cathedra
- Seminari
- Corsi monografici
- Altre attività (meetings interdisciplinari, meetings clinici, journal club, discussione di casi, etc.)
- Apprendimento sul campo (attività professionalizzante)

La Scuola inoltre definisce:

- gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);

L'attività professionalizzante è svolta nelle strutture universitarie e/o in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività professionalizzante e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai tutor ai quali è affidata la responsabilità del medico in formazione.



Essa è concettualmente ed operativamente organizzata fornendo livelli progressivi e tutorati di responsabilità al medico in formazione, con precisa definizione di un mandato e sua verifica puntuale e periodica, anche mediante procedure standardizzate. L'obiettivo è di rendere, sia in ambito clinico che decisionale-organizzativo e tecnico-professionale, il medico in formazione capace di agire da solo assumendo gradi sempre più importanti di responsabilità e di autonomia, secondo i principi dell'educazione professionale nell'adulto e dell'apprendimento esperienziale.

La Scuola stabilisce l'eventuale rotazione dei Tutor, in relazione agli obiettivi formativi, e la collocazione dei medici in formazione presso i servizi e le unità operative in funzione delle esigenze formative degli stessi e della capacità formative delle strutture, o di specifiche peculiarità formative. Il medico in formazione in Chirurgia generale avrà quindi esperienza diretta, nel suo intero percorso formativo, in parte in modo consequenziale e in parte concomitante, presso le seguenti componenti organizzative e professionali: Anestesia e rianimazione; Chirurgia d'urgenza, pronto soccorso e del trauma; Chirurgia endoscopica e mini-invasiva; Chirurgia oncologica; Chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti d'organo; Chirurgia dell'apparato digerente; Chirurgia plastica; Chirurgia pediatrica; Chirurgia vascolare; Chirurgia toracica; Chirurgia ginecologica; Endocrinochirurgia; Urologia.

Il medico in formazione partecipa a tutte le attività dell'unità operativa a cui afferisce con la specificazione della propria attività definite dalla scheda planning.

Lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale è definito annualmente dal Consiglio della Scuola ed è nel suo numero minimo determinato dall'ordinamento vigente:

- almeno 50 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore. Il resto come secondo operatore; 5 interventi
- almeno 100 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore. Il resto come secondo operatore 25 interventi
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia di cui il 40% come primo operatore.
(Sono incluse le procedure di chirurgia laparoscopica nonché quelle ambulatoriali e in D.H.) 100 interventi
- Il resto come secondo operatore;
- aver prestato assistenza diretta e responsabile con relativi atti diagnostici e terapeutici in un adeguato numero di pazienti in elezione, critici e in emergenza/urgenza
- Lo Specializzando deve aver prestato attività di assistenza diretta per almeno 2 semestri complessivi in chirurgia d'urgenza pronto soccorso e del trauma, in anestesia e rianimazione e nelle chirurgie specialistiche previste dall'ordinamento secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.
- Potrà concorrere al diploma dopo aver completato l'attività chirurgica.

Art. 8 Requisiti per l'accesso

L'ammissione dei medici in formazione alla Scuola di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Sulla base dei requisiti richiesti e di cui la Scuola è dotata, il numero degli iscrivibili al primo anno di corso è pari a 15.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.



L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
 - c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
 - d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.
- L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.

Il numero effettivo degli iscritti alla scuola non può superare il numero totale degli iscrivibili.

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999) e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.

Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad una unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.

Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che lo specializzando possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.

Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.

Per il conseguimento del titolo di specialista, i predetti specializzandi devono aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per gli specializzandi ammessi sui posti con contratto.

Art. 10 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

Per quanto attiene alla frequenza delle Unità operative di chirurgia generale, essa avviene per un quadrimestre all'anno

(01.11–28.02 ; 01.03–30.06; 01.07–30.10)

Il piano formativo prevede inoltre la frequenza obbligatoria di:

Anestesia e rianimazione	1 mese	1° anno
Chirurgia plastica	1 mese	2° anno
Chirurgia pediatrica	1 mese	2° anno
Ginecologia e ostetricia	1 mese	2° anno



Chirurgia plastica	1 mese	3° anno
Chirurgia pediatrica	1 mese	3° anno
Chirurgia toracica	2 mesi	3° anno
Chirurgia plastica	1 mese	4° anno
Chirurgia pediatrica	1 mese	4° anno
Urologia	2 mesi	4° anno
Chirurgia vascolare	4 mesi	5° anno

Art. 11 - Formazione fuori rete formativa

Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Sono altresì possibili periodi di stages per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della scuola da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 12 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, nell'ambito della singola Scuola, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche cui il medico in formazione partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.

Le attività formative, in rapporto alla loro complessità vanno distinte in:

- ATTIVITA' TUTORATA, con presenza del tutor che esegue la prestazione e ne affida parte o interamente l'esecuzione all'allievo;
- ATTIVITA' TUTELATA, la prestazione, su indicazione del tutor, è eseguibile dal medico in formazione con presenza del tutor stesso nella struttura, anche se non fisicamente presente accanto;
- ATTIVITA' PROTETTA, il medico in formazione esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, e in caso di necessità deve chiamare prontamente il tutor, in grado di fornire rapida consulenza e/o tempestivo intervento;

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola, come qui di seguito riportato:

I ANNO

- ◆ Attività di corsia (medicazioni, richieste radiologiche, richieste trasfusionali, impostazione terapia, compilazione cartelle cliniche, consensi, ecc..) (attività tutelata)
- ◆ Attività di Ambulatorio Divisionale (attività tutorata)
- ◆ Attività nei piccoli interventi ambulatoriali (attività tutorata)
- ◆ Attività di Sottoguardia di sala operatoria e di reparto (attività tutelata)



- ◆ Attività di sala operatoria guidata secondo il piano di formazione stabilito dal Consiglio della Scuola (Attività tutorata)

II ANNO

- ◆ Attività di corsia (medicazioni, richieste radiologiche, richieste trasfusionali, impostazione terapia, compilazione cartelle cliniche, consensi, ecc..) (attività tutelata)
- ◆ Attività di Ambulatorio Divisionale (attività tutelata)
- ◆ Attività nei piccoli interventi ambulatoriali (attività tutorata)
- ◆ Attività di Sottoguardia di sala operatoria e di reparto (attività tutelata)
- ◆ Attività di sala operatoria guidata secondo il piano di formazione stabilito dal Consiglio della Scuola (Attività tutorata)

III ANNO

- ◆ Attività di corsia (Medicazioni, richieste radiologiche, richieste trasfusionali, impostazione terapia, compilazione cartelle cliniche, consensi, ecc..) (attività protetta)
- ◆ Attività di Ambulatorio Divisionale (attività protetta)
- ◆ Attività nei piccoli interventi ambulatoriali (attività protetta)
- ◆ Attività di Diagnostica vascolare ad ultrasuoni (attività protetta)
- ◆ Attività di Sottoguardia di sala operatoria e di reparto (attività protetta)
- ◆ Attività di guardia autonoma diurna feriale di accoglimento e non (escluso il sabato) (Reperibile di turno prontamente disponibile) (attività protetta)
- ◆ Attività di sala operatoria guidata secondo il piano di formazione stabilito dal Consiglio della Scuola (Attività tutorata)

IV ANNO

- ◆ Attività di corsia (medicazioni, richieste radiologiche, richieste trasfusionali, impostazione terapia, compilazione cartelle cliniche, consensi, ecc..) (attività protetta)
- ◆ Attività di Ambulatorio Divisionale (attività protetta)
- ◆ Attività nei piccoli interventi ambulatoriali (attività protetta)
- ◆ Attività di Diagnostica vascolare ad ultrasuoni (attività protetta)
- ◆ Attività di sala operatoria guidata secondo il piano di formazione stabilito dal Consiglio della Scuola (Attività tutorata)
- ◆ Attività di guardia autonoma diurna feriale e festiva (Reperibile di turno prontamente disponibile -) (attività protetta)
- ◆ Attività di guardia notturna feriale e festiva non di accoglimento (Reperibile di turno prontamente disponibile) (attività protetta)

V ANNO

- ◆ Attività di corsia (Medicazioni, richieste radiologiche, richieste trasfusionali, impostazione terapia, compilazione cartelle cliniche, consensi, ecc..) (attività protetta)
- ◆ Attività di Ambulatorio Divisionale (attività protetta)
- ◆ Attività nei piccoli interventi ambulatoriali (attività protetta)
- ◆ Attività di sala operatoria guidata secondo il piano di formazione stabilito dal Consiglio della Scuola (Attività tutorata)
- ◆ Attività di guardia autonoma diurna e notturna feriale e festiva (Reperibile di turno prontamente disponibile) (Attività protetta)

VI ANNO

- ◆ Attività di corsia (Medicazioni, richieste radiologiche, richieste trasfusionali, impostazione terapia, compilazione cartelle cliniche, consensi, ecc..) (attività protetta)
- ◆ Attività di Ambulatorio Divisionale (attività protetta)
- ◆ Attività nei piccoli interventi ambulatoriali (attività protetta)
- ◆ Attività di sala operatoria guidata secondo il piano di formazione stabilito dal Consiglio della Scuola (Attività tutorata)



- ◆ Attività di guardia autonoma diurna e notturna feriale e festiva
Reperibile di turno prontamente disponibile (Attività protetta)

I turni di guardia, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia il medico in formazione ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato.

L'attribuzione di livelli di autonomia e responsabilità crescenti avviene in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione, dopo valutazione della formazione raggiunta e non è legata al passaggio all'Anno Accademico successivo.

A tal fine la Scuola utilizzerà un sistema di valutazione in cui i diversi livelli di responsabilità previsti dal piano di formazione, vengono attribuiti dopo valutazione dei giudizi espressi dai Docenti, dai Tutori, dai Tutori delle Sedi esterne di rotazione in maniera documentata, utilizzando griglie di valutazione (come da allegati al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso)

Art. 13 - Tutor e altre figure di riferimento

Il **tutor** è un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

I tutor della Scuola sono rappresentati dal personale universitario ed ospedaliero (che abbia dato il proprio assenso) afferente alle unità operative sede della scuola.

Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.

I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione (tutor didattico);
- essere di riferimento al medico in formazione per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti (tutor assistenziale definito di volta in volta dai turni di servizio);
- concorrere al processo di valutazione del medico in formazione;
- coordinare i supervisori, dove previsti.

I tutor svolgono essenzialmente l'attività formativa professionalizzante sul campo, ma partecipano anche alle attività didattiche seminariali, di discussione di casi clinici, staff meetings, Journal club, meetings interdisciplinari.

I tutor sono inoltre chiamati a fornire un dettagliato giudizio sulle attività professionalizzanti svolte dal medico in formazione, sulla base di standard e di criteri predefiniti, mediante l'utilizzo di specifici strumenti di valutazione, oggettivati anche alla determinazione della progressione della performance professionale e del grado di autonomia del medico in formazione.

Il Consiglio della Scuola, definisce, inoltre, i percorsi per la formazione specifica dei tutor stessi sulla metodologia tutoriale e sugli strumenti di valutazione.

Annualmente il Consiglio della Scuola verifica le proposte di nomina dei tutori secondo criteri di valutazione derivanti da una analisi delle competenze dimostrate nella guida dei percorsi formativi dei medici in formazione utilizzando indicatori di profitto degli allievi, di tipologia e quantità di attività tutorate, di correttezza e completezza dei report, di coerenza delle attività tutorate con i percorsi formativi.

Il Consiglio della Scuola adotta adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.



Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.

Il *supervisore* è un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati gli specializzandi nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutori.

Il *responsabile di sede* è un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.

Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Registrazione delle attività formative

I medici in formazione sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 15 - Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 16 - Modalità di rilevazione delle presenze

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

Art. 17 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.



La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica e i giorni non lavorativi.

Art. 18 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Assenze giustificate

Ogni medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.



Art. 20 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. L'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza, non essendo possibile compattare l'effettiva attività dello specializzando in periodi di tempo inferiori all'anno.

Art. 21 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 22 - Trasferimento

Il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.

Il trasferimento in arrivo è possibile solo previa nulla osta della scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

Art. 23 - Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

Art. 24 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.



Nella valutazione annuale del medico specialista in formazione, la valutazione dell'attività pratica costituisce il 70% della valutazione complessiva, riservando il 30% alla valutazione delle conoscenze teoriche (esame di profitto annuale).

La valutazione delle competenze è fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica sono discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica, qualora costituita ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, e dal Consiglio della Scuola che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione agli specializzandi dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera del medico in formazione specialistica.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione al medico in formazione specialistica e alla Direzione Ospedaliera, dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

Art. 25 – Prova finale

Lo specializzando dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

Le commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà o su sua delega dai Presidenti dei Consigli delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la



lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 25 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il medico in formazione interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il medico in formazione decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

Le commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà o su sua delega dai Presidenti dei Consigli delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 26 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola prevede forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte dei medici in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.



Art. 27 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 28 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività.

Art. 29 - Norma generale

Agli specializzandi già iscritti alla Scuola alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza.

Art. 30 – Norma transitoria

In base a disposizione ministeriale per il corrente anno accademico 2008-2009:

- a. la direzione della nuova scuola è deliberata **per il primo anno** dalla Facoltà nell'ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005);
- b. il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione. Non si può essere impegnati in più di un Comitato ordinatore;
- c. i direttori delle scuole del vecchio ordinamento restano in carica fino al completamento del ciclo didattico da parte degli specializzandi immatricolatisi nell'a.a 2007-08. In caso di cessazione dal ruolo o di dimissioni la direzione, su delibera della Facoltà, è assunta dal decano, o dal Coordinatore del Comitato ordinatore, o dal Direttore di una delle scuole ad esaurimento della medesima tipologia;
- d. la commissione giudicatrice del concorso, come disposto dal D.M. n. 172/2006, è costituita con decreto rettorale, su proposta della Facoltà. La Commissione è composta da n. 5 componenti fra cui il Coordinatore del Comitato ordinatore che la presiede, quale responsabile della direzione della scuola medesima.

Art. 31 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia e il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica.



ALLEGATI

- 1 - Statuto Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale emanato con D.R. 30 settembre 1999, n. 10818, ai sensi della normativa previgente.
- 2 - Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale, ai sensi del D.M. 1 agosto 2005.
- 3 - Piano didattico e tabella di conformità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Funzione I Servizi Istituzionali

SR/

**Decreto n. 10818
del 30.09.1999**

IL RETTORE

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 90 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale – indirizzo in Chirurgia Generale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE Indirizzo in CHIRURGIA GENERALE

Art. 91

E' istituita presso l'Università di Verona la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo di Chirurgia Generale, ai sensi del D.M. 11.05.95 n. 88.

La Scuola risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 92

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale).

Art. 93

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e Chirurgia.

Art.94

La scuola rilascia il titolo di specialista in Chirurgia Generale.

Art. 95

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento/Istituto e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del D. Lgs.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art.96

Il Corso ha la durata di 6 anni.

Art.97

Il numero massimo degli specializzandi è di 11 per ogni singolo anno di corso per un totale di 66 specializzandi.

Art. 98

La scuola comprende sei aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari così come indicato nella Tabella A.

TABELLA A

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

AREA A. Propedeutica

Obiettivo: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori: F06A Anatomia patologica; F08A Chirurgia generale; F04B Patologia clinica.

Area B. Semeiotica clinica e strumentale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori: F18X Diagnostica per immagini radioterapia; F08A Chirurgia generale.

Area C. Chirurgia generale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento – chirurgico o meno – più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori: F21X Anestesiologia; F08a Chirurgia generale.

Area D. Anatomia chirurgica e tecnica operatoria

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori: F08A Chirurgia generale.

Area E: Chirurgia interdisciplinare

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

- a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività devono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologia e ginecologica;
- b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti nel campo della cardiocirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori: F08A Chirurgia generale; F08D Chirurgia toracica; F08E Chirurgia vascolare; F09X Chirurgia cardiaca; F12B Neurochirurgia; F13C Chirurgia maxillo-facciale; F16A Malattie apparato locomotore.

Area F: Organizzativa e gestionale

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori: F08A Chirurgia generale; F22A igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 99

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come indicato nella Tabella B.


TABELLA B

Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

1. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA GENERALE

- a. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
- b. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
- c. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;
- d. almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;
- e. aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50) a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) o in elezione (minimo 600);
- f. aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, ad almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

 IL RETTORE
(Prof. Mario Marigo)

Università degli Studi di VERONA

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA

Scuola di Chirurgia generale

Sede: Piazzale L.A. Scuro, 10 - Borgo Roma

37134 - VERONA (VR)

Tel: 045 8124232

Fax: 045 509103

Obiettivi Scuola

Lo Specialista in Chirurgia generale deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale; ha inoltre specifica competenza nella chirurgia d'urgenza, pronto soccorso e del trauma, nella chirurgia dell'apparato digerente tradizionale, endoscopica e mini-invasiva, nella endocrinochirurgia, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti d'organo.

Per la tipologia CHIRURGIA GENERALE (articolata in sei anni di corso) gli obiettivi formativi sono:

obiettivi formativi di base: l'apprendimento di approfondite conoscenze di fisiopatologia, anatomia chirurgica e medicina operatoria; le conoscenze necessarie per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici; l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari secondo le più recenti direttive.

Lo Specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture e del territorio nelle quali è tenuto ad operare; la conoscenza degli aspetti medico-legali relativi alla propria professione e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria;

obiettivi formativi della tipologia della Scuola: apprendere le conoscenze fondamentali di Anatomia Topografica rilevanti per l'esame clinico obiettivo di Medicina operatoria, i principi di asepsi e antisepsi, le problematiche inerenti l'organizzazione e l'igiene ambientale delle Sale Operatorie. Conoscere lo strumentario chirurgico ed i materiali di sutura nonché le tecniche e metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative.

Acquisire un'approfondita conoscenza di base e la relativa esperienza pratica per una valutazione clinica complessiva della malattia e del paziente sulla scorta delle conoscenze di patologie cliniche, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica e diagnostica strumentale e per immagini e per l'indicazione al tipo di trattamento medico o chirurgico più efficace in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo paziente. Essere in grado di scegliere le soluzioni chirurgiche ritenute più idonee nel trattamento della malattia chirurgica sia sotto il profilo delle indicazioni che tecnico.

Avere le conoscenze adeguate per affrontare le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio e dei controlli a distanza.

Sono obiettivi affini o integrativi: acquisire le conoscenze di base e l'esperienza necessaria per diagnosticare e trattare anche chirurgicamente le patologie di competenza specialistica di più frequente riscontro in chirurgia generale (chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatria, urologia, ginecologica, ortopedia) o caratterizzate dall'indifferibilità di un trattamento in urgenza;

riconoscere, diagnosticare ed impostare il trattamento definendo in una visione complessiva la priorità nei casi di patologia o lesioni multiple, in pazienti che richiedono l'impiego necessario di altri specialisti (cardiologia, neurochirurgia, chirurgia maxillofacciale)

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia:

- almeno 50 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
- almeno 100 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia di cui il 40% come primo operatore. (Sono incluse le procedure di chirurgia

laparoscopica nonché quelle ambulatoriali e in D.H.). Il resto come secondo operatore;

- aver prestato assistenza diretta e responsabile con relativi atti diagnostici e terapeutici in un adeguato numero di pazienti in elezione, critici e in emergenza/urgenza.

Lo Specializzandodeve aver prestato attività di assistenza diretta per almeno 2 semestri complessivi in chirurgia d'urgenza pronto soccorso e del trauma, in anestesia e rianimazione e nelle chirurgie specialistiche previste dall'ordinamento secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.

Potrà concorrere al diploma dopo aver completato l'attività chirurgica.

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente sono quelle utili all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito della specializzazione. Nell'ambito delle competenze della Chirurgia generale le attività elettive possono essere svolte in

1. Chirurgia d'urgenza, pronto soccorso e del trauma
2. Chirurgia endoscopica e mininvasiva
3. Chirurgia oncologica
4. Chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti d'organo
5. Endocrinochirurgia
6. Chirurgia dell'apparato digerente
7. Chirurgia Vascolare
8. Chirurgia Toracica
9. Chirurgia Ginecologica
10. Urologia

Le attività di tipo professionalizzante debbono rappresentare almeno il 70% del totale dei crediti assegnati.

Ordinamento

Attività formative di base - 5 CFU

Ambito	Settore
Discipline generali per la formazione dello specialista	BIO/09 Fisiologia
	BIO/10 Biochimica
	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/16 Anatomia umana
	BIO/17 Istologia
	FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
	INF/01 Informatica
	MED/01 Statistica medica
	MED/03 Genetica medica
	MED/04 Patologia generale
	MED/05 Patologia clinica
	MED/06 Oncologia medica
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/08 Anatomia patologica	

Attività caratterizzanti - 99 CFU

Ambito	Settore
Clinico	M-PSI/08 Psicologia clinica
	MED/09 Medicina interna

Ambito	Settore	
	MED/12 Gastroenterologia	
	MED/18 Chirurgia generale	
	MED/19 Chirurgia plastica	
	MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile	
	MED/38 Pediatria generale e specialistica	
	Diagnostico	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	MED/03 Genetica medica	
	MED/05 Patologia clinica	
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica	
	MED/08 Anatomia patologica	
	MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia	
	MED/37 Neuroradiologia	
	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio	
	Emergenza e pronto soccorso	MED/09 Medicina interna
	MED/18 Chirurgia generale	
	MED/33 Malattie apparato locomotore	
	MED/41 Anestesiologia	

Attività caratterizzanti Specifiche della tipologia - 231 CFU

Ambito	Settore
Discipline specifiche della tipologia Chirurgia generale	MED/18 Chirurgia generale

Docenze del settore Specifico della tipologia

Settore	Docente	Qualifica	Facoltà	Settore Affine
MED/18 Chirurgia generale	Baggio Elda	Associato	MEDICINA e CHIRURGIA	
	Bassi Claudio	Ordinario	MEDICINA e CHIRURGIA	
	Cordiano Claudio	Ordinario	MEDICINA e CHIRURGIA	
	Pederzoli Paolo	Ordinario	MEDICINA e CHIRURGIA	
	Pollini Giovanni Paolo	Associato	MEDICINA e CHIRURGIA	

Attività affini o integrative - 5 CFU

Ambito	Settore
Discipline integrative ed interdisciplinari	M-PSI/08 Psicologia clinica
	MED/06 Oncologia medica
	MED/21 Chirurgia toracica
	MED/22 Chirurgia vascolare
	MED/23 Chirurgia cardiaca
	MED/24 Urologia

Ambito	Settore
	MED/25 Psichiatria
	MED/27 Neurochirurgia
	MED/29 Chirurgia maxillofacciale
	MED/30 Malattie apparato visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria
	MED/33 Malattie apparato locomotore
	MED/35 Malattie cutanee e veneree
	MED/40 Ginecologia e ostetricia
	MED/43 Medicina legale
	MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Scienze umane e medicina di comunità	MED/02 Storia della medicina
	MED/42 Igiene generale e applicata
	MED/43 Medicina legale
	MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Sanità pubblica, management sanitario, statistica ed epidemiologia	MED/01 Statistica medica
	MED/42 Igiene generale e applicata
	MED/44 Medicina del lavoro
	MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Altre Attività formative	
Attività	Crediti
Per la prova finale	15
Altre	5

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente - 51 CFU	
Ambito	Settore
Discipline elettive per le tipologie della classe	BIO/11 Biologia molecolare
	BIO/18 Genetica
	MED/02 Storia della medicina
	MED/06 Oncologia medica
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/19 Chirurgia plastica
	MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile
	MED/21 Chirurgia toracica
	MED/22 Chirurgia vascolare
	MED/23 Chirurgia cardiaca
	MED/24 Urologia
	MED/27 Neurochirurgia
	MED/29 Chirurgia maxillofacciale
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia	

Ambito	Settore
	MED/40 Ginecologia e ostetricia
	MED/41 Anestesiologia
	MED/42 Igiene generale e applicata
	MED/43 Medicina legale
	MED/44 Medicina del lavoro

Attività professionalizzanti - 250 CFU	
Ambito	Settore
Discipline professionalizzanti	MED/18 Chirurgia generale
	MED/19 Chirurgia plastica
	MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie Generali

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
1	<i>statistica medica</i>	1		MED/01 STATISTICA MEDICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>oncologia medica</i>	2		MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>anatomia patologica</i>	1		MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>chirurgia generale</i>		13	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>chirurgia generale</i>	2		MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>chirurgia plastica</i>	1		MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>diagnostica per immagini e radioterapia</i>	1		MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>chirurgia generale</i>	2	29	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
1	<i>anestesiologia</i>	1	5	MED/41 ANESTESIOLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI		B1
1	<i>igiene generale e applicata</i>	1		MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA	SANITÀ PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA		C
1		1			ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 1° ANNO		13	47				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie Generali

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
2	<i>psicologia clinica</i>	1		M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA	Clinico	TRONCO	B
2	<i>chirurgia generale</i>		8	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO	B
2	<i>chirurgia generale</i>	2		MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO	B
2	<i>chirurgia plastica</i>		15	MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	Clinico	TRONCO	B
2	<i>chirurgia plastica</i>	1		MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>chirurgia pediatrica</i>	1		MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>microbiologia e microbiologia clinica</i>	1		MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>anatomia e istologia patologica</i>	1		MED/08 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>diagnostica per immagini e radioterapia</i>	1		MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>chirurgia generale</i>	1		MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
2	<i>anestesiologia</i>	1		MED/41 ANESTESIOLOGIA	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
2	<i>chirurgia generale</i>	3	23	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
2	<i>ginecologia e ostetricia</i>	1		MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI		B1
TOTALE 2° ANNO		14	46				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie Generali

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
3	<i>farmacologia</i>	1		BIO/14 FARMACOLOGIA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
3	<i>chirurgia generale</i>		8	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>chirurgia generale</i>	2		MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>chirurgia plastica</i>			MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>chirurgia plastica</i>	1		MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>chirurgia pediatrica</i>	1	15	MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>pediatria generale e specialistica</i>	1		MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>chirurgia generale</i>	1		MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
3	<i>anestesiologia</i>	1		MED/41 ANESTESIOLOGIA	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
3	<i>chirurgia generale</i>	4	24	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
3	<i>chirurgia toracica</i>	1		MED/21 CHIRURGIA TORACICA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI		B1
TOTALE 3° ANNO		13	47				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie Generali

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
4	<i>chirurgia generale</i>	2		MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>chirurgia generale</i>		10	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>chirurgia pediatrica</i>			MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>neuroradiologia</i>	1		MED/37 NEURORADIOLOGIA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>medicina interna</i>	1		MED/09 MEDICINA INTERNA	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
4	<i>chirurgia generale</i>	1		MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
4	<i>malattie apparato locomotore</i>	1		MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
4	<i>chirurgia generale</i>	6	26	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
4	<i>urologia</i>	1	8	MED/24 UROLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI		B1
4	<i>medicina legale</i>	1		MED/43 MEDICINA LEGALE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI		B1
4	<i>malattie apparato locomotore</i>	1		MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI		C
4		1			ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 4° ANNO		16	44				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie Generali

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
5	<i>gastroenterologia</i>	1		MED/12 GASTROENTEROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>chirurgia generale</i>	5	49	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
5	<i>chirurgia vascolare</i>	1		MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI		B1
5	<i>chirurgia cardiaca</i>	1		MED/23 CHIRURGIA CARDIACA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI		B1
5	<i>neurochirurgia</i>	1		MED/27 NEUROCHIRURGIA	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI		C
5	<i>chirurgia maxillo-facciale</i>	1		MED/29 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI		C
5		1			ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 5° ANNO		11	49				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie Generali

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
6	<i>psicologia clinica</i>	1		M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
6	<i>chirurgia pediatrica</i>	1		MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
6	<i>chirurgia generale</i>	5	35	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
6	<i>medicina del lavoro</i>	1		MED/44 MEDICINA DEL LAVORO	SANITÀ PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA		C
6			15		PROVA FINALE		D
6		2			ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 6° ANNO		10	50				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA CHIRURGICA - Classe delle Chirurgie Generali

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

TABELLA DI CONFORMITA'					
TAF	AMBITI	CFU		CLASSE MINISTERIALE	
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO		
A	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	5	0	5	
B	TRONCO COMUNE	30	69	99*	
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	25	186	181	231
B1	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE CHIRURGIE GENERALI	7	13	50**	
C	DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI	5	0	5	
	SCIENZE UMANE E MEDICINA DI COMUNITA'				
	SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA				
D	PROVA FINALE	0	15	15	
E	ALTRE ATTIVITA'	5	0	5	
TOTALE		77	283	360	
		360			